

NOTIZIE UTILI 26 GENNAIO 2026

PERMESSI AI LAVORATORI: AUMENTO DEI GIORNI E DELL'ETÀ DEL MINORE

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° gennaio 2026, il legislatore ha elevato l'età del minore per cui è possibile astenersi dal lavoro dai precedenti 8 anni ai 14 anni compiuti. Al contempo, è raddoppiato il monte ore disponibile, per cui ogni genitore ha ora diritto a 10 giorni lavorativi annui di permesso, in sostituzione dei precedenti 5, per ogni anno di vita del bambino compreso nella fascia 3-14 anni. [Legge di Bilancio](#) 2026 (Legge 199/2025) c. 220.

ISEE 2026 IN ARRIVO NUOVI CONTROLLI SU RESIDENZE E SEPARAZIONI FITTIZIE, E BENI DI LUSO

Da quest'anno l'INPS avrà a disposizione strumenti di verifica molto più potenti rispetto al passato. L'Istituto potrà accedere direttamente all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, incrociando i dati dichiarati dai cittadini con quelli effettivamente registrati negli archivi pubblici. Questa novità mette nel mirino una pratica - purtroppo - diffusa: quella di dichiarare cambi di residenza fittizi o di separare artificiosamente i nuclei familiari, per abbassare il valore dell'indicatore economico e accedere così a prestazioni che, altrimenti, sarebbero precluse. L'INPS potrà consultare anche il Registro Automobilistico dell'ACI. Il cerchio dei controlli si allarga ulteriormente includendo i patrimoni detenuti all'estero.

WHATSAPP NON È MEZZO IDONEO PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea condominiale, dopo la riforma del 2012, deve essere effettuata con le forme tipizzate dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dichiarate inderogabili dall'art. 72 disp. att. c.c. Ne consegue che l'invio del solo avviso tramite strumenti di messaggistica (come WhatsApp) non integra una rituale convocazione e, se un avente diritto non è stato regolarmente chiamato a partecipare, la deliberazione resta esposta a impugnazione per annullabilità nei termini di cui all'art. 1137 c.c.

Su tali presupposti si è attestato il Tribunale di Bari con sentenza n. 225 del 7 gennaio.

TEST DEL CARRELLO E LICENZIAMENTO: QUANDO IL CONTROLLO DIVENTA ABUSO

Il Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1047/2025, ha chiarito che è nullo il licenziamento disciplinare del cassiere fondato sull'esito del c.d. "test del carrello" quando tale tecnica di controllo sia utilizzata in funzione disciplinare/persecutoria (in distorsione della finalità formativa e in violazione di regole di tutela della dignità e sicurezza del lavoratore) e si inserisca in un trattamento deteriore connesso all'età (profilo discriminatorio).

QUANTO VALE LA CONTABILITÀ IN NERO?

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza 05/01/2026, n. 234, si è pronunciata in tema di valore probatorio della documentazione in "nero" rinvenuta in sede di controllo. La contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella nozione di scritture contabili devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino in termini quantitativo o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria.

SCUOLA, NON TI SPETTA SEMPRE UN RISARCIMENTO SE TUO FIGLIO SI INFORTUNA A SCUOLA

La Cassazione chiarisce che un infortunio scolastico non comporta automaticamente la responsabilità della scuola, ma è necessaria la prova del nesso causale e dell'eventuale carenza di vigilanza. L'istituzione scolastica è da sempre considerata un luogo di protezione e vigilanza, dove il passaggio di responsabilità dal genitore all'insegnante avviene nel momento in cui l'alunno varca la soglia della scuola. Tuttavia, quando si verifica un infortunio, la ricerca del "colpevole" si fonda su un sistema probatorio complesso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33392 del 21 dicembre 2025, ha ribadito un principio fondamentale, per cui il semplice dato spazio-temporale dell'incidente non è sufficiente a fondare una responsabilità risarcitoria.

SOSTITUTO D'IMPOSTA E RITENUTE OPERATE MA NON VERSATE: RESPONSABILITÀ SOLIDALE?

L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 23 del 1° gennaio 2026, offre un chiarimento decisivo in materia di ritenute d'acconto operate bensì non versate dal sostituto d'imposta. La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: quando la ritenuta è stata effettivamente operata, il sostituto non può essere chiamato a rispondere in solido del mancato versamento, in quanto la responsabilità contemplata dall'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 origina esclusivamente nell'ipotesi in cui la ritenuta non sia stata effettuata. Si tratta di un intervento di notevole rilievo sistematico, che tutela il principio di capacità contributiva e impedisce che l'inadempimento del sostituto ricada sul contribuente che ha già subito il prelievo alla fonte.

LEGGE DI BILANCIO 2026

Con la [circolare INPS 15 gennaio 2026, n. 1](#), l'Istituto fornisce riepilogo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte dalla legge di bilancio 2026.

A cura di *Antonino Sergi*